



## **Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali**

[D.R. Prot. n. 17509 del 30 maggio 2014 - Emanazione](#)

### Articolo 1 Il Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali (acronimo DiSAAA-a, di seguito indicato come “Dipartimento”, denominazione inglese ‘*Department of agriculture, food and environment*, acronimo *DAFE*), istituito in attuazione dello Statuto dell'Università di Pisa approvato con D.R. Prot. n.2711 del 27 febbraio 2012 (G.U. n. 55 del 6 marzo 2012), con sede in Pisa, Via del Borghetto, 80, con sede legale presso l'Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 43, è la struttura deputata alla:

- a) promozione, coordinamento, organizzazione e gestione della ricerca scientifico-tecnologica relativa ai settori scientifico-disciplinari indicati nella declaratoria riportata nell'allegato A del presente Regolamento, a cui appartengono i docenti afferenti al Dipartimento stesso, nel rispetto della loro autonomia scientifica, garantendo un equo e regolamentato accesso alle risorse patrimoniali e umane del Dipartimento di cui ai comma 4, 5 e 7 del presente articolo;
- b) promozione, anche al di fuori dell'ambito universitario, della raccolta, dello studio, della classificazione, della conservazione e dell'esposizione di materiali di rilevanza culturale e scientifica;
- c) organizzazione di seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico e divulgativo, anche attraverso collegamenti con analoghe altre strutture, e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti.
- d) promozione della internazionalizzazione delle proprie attività nell'ambito della ricerca e della didattica, favorendo la partecipazione di docenti e ricercatori afferenti ai relativi bandi di finanziamento e incoraggiando i rapporti di collaborazione con istituzioni universitarie ed extrauniversitarie di altri paesi;
- e) promozione, coordinamento, organizzazione e gestione dell'attività didattica, per quanto di competenza del Dipartimento, anche in collaborazione con altre strutture, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti, degli insegnamenti attivati nell'ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di corsi di dottorato e di master universitari che afferiscono al Dipartimento, indicati nella declaratoria riportata nell'allegato B del presente Regolamento, secondo le normative vigenti e le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il Dipartimento, con delibera del Consiglio approvata a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, può proporre la modifica dei settori scientifico-disciplinari, di cui al precedente comma 1.a), al Senato accademico che la delibera, sentito il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Costituiscono patrimonio indiviso dei beni mobili del Dipartimento tutte le apparecchiature scientifiche, le attrezzature, i veicoli, le macchine agricole, gli attrezzi, gli arredi e ogni altro materiale elencato nei libri inventariali, indipendentemente dal modo e dai fondi con i quali questi sono stati, nel tempo, acquisiti.

5. Costituiscono patrimonio immobiliare a disposizione del Dipartimento i locali, i fabbricati con le relative pertinenze e i terreni agricoli a esso assegnati da parte dell'Università di Pisa, che il Dipartimento si impegna ad utilizzare per i soli fini istituzionali e nella logica della buona gestione per il corretto mantenimento della funzionalità e del valore patrimoniale.
6. Gli afferenti al Dipartimento partecipano con i fondi a loro disposizione alle spese di funzionamento del Dipartimento stesso e contribuiscono alla acquisizione di nuove attrezzature di interesse generale; a tal fine, su proposta del Direttore, il Consiglio di dipartimento delibera l'entità del prelievo percentuale da operare sui fondi di ricerca degli afferenti al Dipartimento.
7. Il Dipartimento si avvale delle prestazioni del personale tecnico-amministrativo a esso assegnato dal Direttore generale dell'Università, sulla base del fabbisogno determinato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dalla direttiva per l'organizzazione delle strutture amministrative e tecniche. Tutto il personale assegnato al Dipartimento concorre alle attività istituzionali dello stesso, in rapporto alla qualifica di appartenenza e in piena osservanza del proprio stato giuridico.
8. Per specifiche esigenze di carattere scientifico, il Consiglio di dipartimento può deliberare l'attivazione di articolazioni interne definendone i limiti temporali, le condizioni e le finalità mediante apposito regolamento: tali articolazioni sono chiamate "sezioni", sono prive di rappresentatività esterna e ad esse devono afferire in via esclusiva almeno dieci docenti. Alle sezioni non possono essere attribuite risorse logistiche e di personale né funzioni inerenti alla programmazione del personale docente.
9. Sono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definite dal Consiglio di dipartimento e nel rispetto delle norme, anche di sicurezza, in vigore, gli assegnatari di assegno di ricerca o di borsa di studio e approfondimento o di ricerca presso il Dipartimento, gli iscritti a Corsi di dottorato di ricerca facenti capo al Dipartimento, i laureandi tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al Dipartimento e gli studenti iscritti a corsi di studio facenti capo al Dipartimento.
10. L'utilizzo di spazi e attrezzature da parte di personale esterno al Dipartimento sarà disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio.

## Articolo 2 Gli organi del dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
  - a) il Direttore;
  - b) il Consiglio;
  - c) la Giunta;
  - d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

## Articolo 3 Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
2. Spettano in particolare al Direttore le funzioni espressamente attribuitegli dall'art. 24, comma 2 e 3 dello Statuto<sup>1</sup>.
3. Le elezioni del Direttore sono regolate dalle norme contenute nell'art. 24, commi 4 e 5, e nell'art. 49, commi 3, 5, 9, 10, 12 e 13, dello Statuto<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> **Articolo 24 dello Statuto: Il Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore rappresenta il dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
2. Spettano in particolare al Direttore le funzioni espressamente attribuitegli dall'articolo 24, comma 2 e 3 dello Statuto convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
  - a) adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
  - b) assicurare, nell'ambito del dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto dell'Università di Pisa e dei Regolamenti di Ateneo;

4. L'elezione avviene a scrutinio segreto. La commissione elettorale è composta da tre membri: il Decano, un professore associato o un ricercatore individuato dal Decano stesso e il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con funzioni verbalizzanti. L'elettorato attivo è costituito da tutti i membri del Consiglio di dipartimento; gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza.

5. Alla chiusura delle votazioni viene redatto il verbale indicante la data e il luogo delle elezioni, numero degli aventi diritto al voto, i votanti e i voti riportati da ciascun candidato.

6. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento. Il Vicedirettore, nominato con Decreto del Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del Direttore. Il Vicedirettore può essere revocato con decreto del Rettore, su proposta del Direttore.

- c) curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge)
  - d) disporre, nei modi previsti dai Regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del Responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal Direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo;
  - e) autorizzare le missioni del personale del dipartimento;
  - f) formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
  - g) promuovere, in collaborazione con i docenti del dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del Dipartimento stesso, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
  - h) predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel dipartimento, sentita la Giunta;
  - i) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base delle relazioni presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della Commissione paritetica docenti-studenti di dipartimento;
  - l) predisporre annualmente, sentita la Giunta, di concerto con il Responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del Bilancio unico di Ateneo previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  - m) nominare, su proposta dei Presidenti dei Consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici.
3. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto dell'Università di Pisa e dai Regolamenti di Ateneo, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e trattamento dei dati personali.
4. Il Direttore è eletto fra i professori ordinari del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori ordinari l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.
5. Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio del dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

- Omissis -

#### **2 Articolo 49 dello Statuto: Designazioni elettive**

- Omissis -

3. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, e dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università, ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato di quest'ultimi, il Decano dei professori ordinari, rispettivamente dell'università e della struttura interessata, fissa le elezioni per il rinnovo della carica che devono concludersi entro i successivi trenta giorni. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato del rettore la riunione del corpo elettorale di cui all'articolo 12 deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.

- Omissis -

5. Nel caso di impedimento o di assenza dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e dei rispettivi vice-responsabili, gli stessi sono sostituiti dal decano dei professori ordinari delle rispettive strutture. Qualora l'assenza o l'impedimento dei responsabili delle strutture suddette si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il Rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e il Decano provvede ad indire nuove elezioni. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato dei responsabili delle strutture, il Decano subentra al titolare dell'organo nelle sue funzioni, fino alla nuova nomina.

- Omissis -

9. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le cariche accademiche hanno durata triennale e sono rinnovabili per una sola volta consecutivamente, fatta eccezione per le cariche di Responsabile delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca. Ai fini della rieleggibilità ad una carica, un'ulteriore rielezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

10. Per il computo dei mandati, ai fini della ineleggibilità, il mandato interrotto è considerato indipendentemente dalla sua durata.

- Omissis -

12. In caso di interruzione del mandato di Rettore, di Responsabile delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo Statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

- Omissis -

13. Le dimissioni del Direttore di dipartimento, del Presidente della scuola interdipartimentale e del Presidente del consiglio di corso di studio sono presentate al Rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto alla designazione elettiva; il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell'interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Le dimissioni del rettore sono presentate al ministero e contestualmente comunicate ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 4 Il Consiglio del dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Dipartimento.
2. Spettano al Consiglio tutte le funzioni espressamente attribuitegli dall'art. 25 dello Statuto<sup>3</sup>.
3. Spetta altresì al Consiglio:
  - a) approvare le modifiche e integrazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
  - b) approvare annualmente il rapporto sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento;
  - c) approvare la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base delle relazioni presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della Commissione paritetica di dipartimento.
4. Il Consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al Dipartimento; alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
5. La composizione del Consiglio per la quale è prevista la deliberazione in seduta ristretta varia, secondo quanto previsto in argomento dalla normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Il Direttore può invitare alla seduta, senza diritto di voto, altri soggetti, il cui intervento appaia opportuno per un più proficuo svolgimento dei lavori.
7. Fanno inoltre parte del Consiglio:
  - a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
  - b) una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
  - c) una rappresentanza degli allievi dei corsi di dottorato afferenti al Dipartimento;
  - d) una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del Dipartimento.

---

<sup>3</sup> **Articolo 25 dello Statuto – Il Consiglio di dipartimento**

- Omissis -

2. Spetta al Consiglio:
  - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
  - b) promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche;
  - c) procedere annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
  - d) approvare il regolamento di funzionamento del dipartimento;
  - e) definire un adeguato utilizzo delle risorse;
  - f) proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli limitatamente alla sola disattivazione, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
  - g) proporre l'attivazione di master universitari;
  - h) approvare i prospetti economici e finanziari del dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di ateneo, previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  - i) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego degli spazi e delle attrezzature del dipartimento;
  - l) proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica;
  - m) sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
  - n) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento secondo quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo;
  - o) procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del dipartimento, su proposta o sentito il consiglio di corso di studio;
  - p) proporre le chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del Codice etico;
  - q) procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.
3. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

8. I rappresentanti di cui alla lettera a) del comma precedente durano in carica quattro anni accademici; quelli di cui alle lettere b), c), d) del medesimo comma durano in carica due anni accademici, rinnovabili per una sola volta.

9. Il numero e le modalità di elezione delle predette rappresentanze sono stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.

10. Per la validità delle riunioni del Consiglio si applicano le norme contenute nell'art. 51 dello Statuto<sup>4</sup>.

11. Il Consiglio è regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, con arrotondamento per difetto, non computandosi coloro che hanno giustificato per scritto l'assenza. Il numero legale richiesto ai fini della validità delle sedute non può comunque essere inferiore ad un terzo degli aventi diritto.

12. Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vicedirettore. In caso di assenza del Responsabile Amministrativo le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal suo sostituto, secondo il comma 5 dell'art.7.

13. Il Consiglio del dipartimento si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione della programmazione didattica, del rapporto sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento, della relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche e dei prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio dovrà essere convocato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

14. Il Consiglio è convocato dal Direttore mediante avviso inviato a ognuno dei membri con messaggio di posta elettronica all'indirizzo assegnato in via istituzionale dall'Ateneo, fatta salva espressa istanza di convocazione in forma cartacea, con deposito della stessa nella casella postale collocata in Dipartimento.

15. La convocazione, contenente l'ordine del giorno della riunione, l'ora, il giorno ed il luogo della stessa, deve essere inviata agli interessati almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare motivata urgenza, tale periodo può essere ridotto fino a un giorno, con avviso per e-mail seguito da conferma telefonica del ricevimento dell'invito da parte di tutti gli aventi diritto.

16. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Direttore, che ne ha la responsabilità. Un argomento deve essere inserito all'ordine del giorno quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri del Consiglio. L'ordine del giorno può essere modificato nell'ordine di trattazione degli

---

#### <sup>4</sup> **Articolo 51 dello Statuto - Validità delle riunioni e delle deliberazioni**

1. Le riunioni degli organi si svolgono in idoneo locale individuato dal presidente e le stesse possono svolgersi anche in via telematica secondo le modalità stabilite nei regolamenti di cui al comma 9 del presente articolo.

2. Le riunioni degli organi sono valide se:

a. tutti i componenti sono stati convocati mediante comunicazione scritta personale, anche informata telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e spedita, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione;

b. sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti.

3. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma, lettera b, non si tiene conto, ad esclusione dei computi riguardanti il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 382/1980 soltanto se intervengono alla riunione.

-Omissis-

5. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei componenti del collegio.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel calcolo delle maggioranze si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono alla riunione. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.

7. Le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono assunte dal plenum salvo i casi in cui la normativa vigente disponga diversamente. Le deliberazioni degli altri organi collegiali riguardanti la persona dei professori ordinari, ovvero dei professori ordinari e associati ovvero dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, sono adottate, previa illustrazione generale al consiglio, rispettivamente dai professori ordinari, dai professori ordinari e associati, dai professori ordinari, associati e dai ricercatori.

8. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.

9. Le modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.

argomenti all'inizio della seduta, su proposta del Direttore, con l'approvazione dell'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Fanno eccezione le deliberazioni relative alle modifiche ed integrazioni del presente Regolamento e alle deleghe alla Giunta, per la cui approvazione è necessario un numero di voti favorevoli pari alla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. La votazione non può essere ripetuta qualora la maggioranza prevista non venga raggiunta; in questo caso la proposta si intende respinta.

18. Ciascun membro del Consiglio ha facoltà di chiedere la trascrizione a verbale della propria opinione purché questa venga espressa per scritto e letta durante il corso della medesima riunione. Gli interventi da riportare integralmente a verbale devono essere consegnati al verbalizzante entro i tre giorni successivi al termine della riunione.

19. Delle adunanze del Consiglio viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della segreteria del Dipartimento. Il verbale viene pubblicizzato mediante affissione all'albo del Dipartimento per almeno dieci giorni e inserito nel sito web del Dipartimento, in un'area riservata.

## Articolo 5

### La Giunta del Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio del dipartimento.

2. La Giunta delibera sulle materie a essa espressamente delegate dal Consiglio del dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio del dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono in ogni caso essere delegate alla Giunta le competenze espressamente attribuite al Consiglio del dipartimento all'art. 25, comma 2, dello Statuto, ad eccezione di quelle di cui alle lettere i) e m)<sup>5</sup>.

3. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico fra i professori ordinari, professori associati e ricercatori, di due rappresentanti per ciascuna categoria. Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di Segretario verbalizzante.

4. La Giunta è presieduta dal Direttore o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicedirettore.

5. Nel caso di attivazione delle Sezioni di cui all'art. 1.8, È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri della Giunta, invitare alle sedute, senza diritto di voto, i Coordinatori delle sezioni. La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno, con arrotondamento all'intero inferiore, dei suoi componenti. Per la determinazione del numero legale non vengono computati coloro che hanno giustificato per scritto la propria assenza.

6. Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque scendere al di sotto delle cinque unità. La mancanza di una o più componenti elettive non pregiudica la validità delle delibere.

---

<sup>5</sup> **Articolo 25 dello Statuto – Il Consiglio di dipartimento**

- Omissis -

2. Spetta al Consiglio:

- omissis -

i) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego degli spazi e delle attrezzature del dipartimento;

- omissis -

m) sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;

7. La convocazione della Giunta può essere richiesta in qualunque momento al Direttore da almeno due suoi membri. Le riunioni della Giunta sono convocate dal Direttore con messaggio di posta elettronica a ognuno dei membri all'indirizzo assegnato in via istituzionale dall'Ateneo, fatta salva espressa istanza di convocazione in forma cartacea, con deposito della stessa nella casella postale collocata in Dipartimento.

8. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione, l'ora, il giorno e il luogo della stessa e deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza, tale periodo può essere ridotto a un giorno, con avviso per e-mail; in questo ultimo caso deve seguire conferma telefonica del ricevimento dell'invito.

9. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Direttore, che ne ha la responsabilità. In esso devono essere comunque inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto dei membri della Giunta. L'ordine del giorno viene inviato agli aventi diritto contemporaneamente alla convocazione. Esso può essere modificato all'inizio della seduta nell'ordine di trattazione degli argomenti con il consenso della maggioranza degli aventi diritto. L'ordine del giorno delle riunioni della Giunta nelle quali siano in discussione argomenti relativi a materie delegate deve essere portato a conoscenza di tutti i membri del Consiglio con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della riunione.

10. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese. In caso di parità di voti favorevoli e contrari prevale il voto del Presidente. La votazione non può essere ripetuta qualora la maggioranza prevista non venga raggiunta; in questo caso la proposta si intende respinta.

11. Le deliberazioni della Giunta su materie delegate sono impugnabili e ridiscusse dal Consiglio se, nel periodo di affissione all'albo del verbale della riunione relativa a tali deliberazioni, almeno tre membri del Consiglio ne fanno motivata richiesta scritta al Direttore. Delle deliberazioni su materie delegate, il Direttore dà comunicazione nella prima riunione successiva del Consiglio di Dipartimento.

12. Di ogni riunione viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente, da far circolare in bozza a tutti i membri e da approvare nella seduta immediatamente successiva; il verbale viene pubblicizzato mediante affissione all'albo del Dipartimento per almeno dieci giorni e inserito nel sito web del Dipartimento, in un'area riservata.

13. Gli interventi da riportare integralmente a verbale devono essere preannunciati durante la seduta e consegnati al verbalizzante entro i tre giorni successivi al termine della riunione. La richiesta di modifica del verbale, che sia ovviamente motivata, deve essere presentata al Direttore nei tempi dell'affissione all'albo. La modifica verrà presentata alla riunione successiva e, se approvata, verrà riportata nel verbale della seduta di riferimento.

14. Le componenti elettive della Giunta vengono individuate secondo le modalità definite nel presente Regolamento del dipartimento entro un mese dall'insediamento del Direttore e durano in carica per tutto il mandato dello stesso. Le rappresentanze dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori vengono elette in un'unica tornata elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento entro trenta giorni dal suo insediamento, con preavviso di almeno dieci giorni, con voto segreto e limitato alla categoria di appartenenza. Ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza e le elezioni potranno avvenire senza che debba prevedersi la presentazione formale delle candidature.

15. Nella convocazione delle elezioni della Giunta del dipartimento il Direttore dovrà riportare la data, l'ora e il luogo in cui sarà insediato il seggio.

16. Sovrintenderà a tutte le operazioni di voto una commissione di seggio, nominata dal Direttore e composta da un professore ordinario con funzioni di Presidente, un professore associato ed un ricercatore con funzioni di segretario. Gli atti relativi alle elezioni delle rappresentanze di cui sopra vengono approvati dal Direttore del dipartimento con proprio decreto che sarà ratificato dal Consiglio del dipartimento nel corso della prima riunione successiva alle elezioni stesse.

17. Le elezioni dei membri della Giunta sono da ritenersi valide qualora vi abbia preso parte almeno il trenta per cento degli aventi diritto per ogni fascia.

18. A parità di numero dei voti tra più rappresentanti dei professori e dei ricercatori in Consiglio sarà designata la persona con la maggiore anzianità di ruolo nell'Università; a parità anche di anzianità di ruolo, quella con minore età.

19. Ricoprirà il ruolo di rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Giunta la persona che in occasione delle elezioni dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di numero dei voti tra più rappresentanti in Consiglio sarà designata la persona con la minore anzianità di servizio in ruolo ovvero, a parità anche di anzianità di servizio, quella con minore età.

20. Per i dottorandi, per gli specializzandi e per gli assegnisti, l'elettorato attivo spetta, rispettivamente, ai dottorandi e specializzandi iscritti a corsi afferenti al dipartimento nonché agli assegnisti che svolgono attività presso il Dipartimento stesso, mentre quello passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel consiglio. A parità di numero dei voti tra più rappresentanti in Consiglio sarà designata la persona con la maggiore anzianità di servizio, a parità anche di anzianità di servizio, quella con minore età.

21. Il rappresentante degli studenti in Giunta verrà designato tramite procedura elettorale che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo a tutti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio. A parità di numero dei voti tra più rappresentanti in Consiglio sarà designata la persona con la minore anzianità di immatricolazione all'Università di Pisa, a parità anche di anzianità di iscrizione, quella con minore età.

22. Il mandato dei membri della Giunta termina alla scadenza del mandato del Direttore. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più membri della Giunta, il membro dimissionario sarà sostituito dal primo dei non eletti; in caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti verrà attivata l'ordinaria procedura elettorale.

## Articolo 6

### La Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento

1. Presso il Dipartimento è istituita una Commissione Paritetica presieduta dal direttore del dipartimento, o da un suo delegato, e composta da un numero di membri pari al 12% dei componenti del Consiglio arrotondati all'intero superiore, fino a un massimo di sedici. La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di rappresentanti dei docenti e di rappresentanti degli studenti.

2. È compito della Commissione Paritetica:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- c) formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
- d) formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;
- e) formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
- f) preparare la relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui agli artt. 24.2.i dello Statuto e 4.3.c del presente Regolamento.
- g) preparare il documento di Programmazione Didattica di cui all'art. 24.2.c dello Statuto.

3. Qualora il Dipartimento afferisca ad una Scuola Interdipartimentale il Consiglio di dipartimento può proporre di avvalersi della propria Commissione paritetica ovvero attribuire le relative competenze, previa delibera del Senato accademico, alla Commissione paritetica della scuola; in tal caso la Commissione paritetica del dipartimento è soppressa.

4. L'individuazione dei componenti di cui al comma 1) avviene attraverso una procedura elettorale indetta dal Direttore del dipartimento.

5. Per la componente docente l'elettorato attivo e passivo spetta, a tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.

6. Le elezioni delle rappresentanze della componente docente avvengono in un'unica tornata elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento entro trenta giorni dal suo insediamento, con preavviso di almeno dieci giorni, con voto segreto. Ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza e le elezioni potranno avvenire senza che debba prevedersi la presentazione formale delle candidature.
7. Sono eletti i docenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero della rappresentanza studentesca.
8. Qualora il rinnovo delle componenti studentesche comporti una variazione del numero dei rappresentanti, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità delle commissioni, tenendo conto delle preferenze ottenute.
9. Per la componente studentesca l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in Consiglio di dipartimento. Qualora la rappresentanza studentesca nel Consiglio di dipartimento non consenta il raggiungimento della percentuale di cui al comma 1, la Commissione paritetica è costituita da tutti i rappresentanti nel Consiglio e da un pari numero di docenti.
10. Sono eletti gli studenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero della rappresentanza studentesca prevista dal comma 1).
11. In caso di mancata elezione della componente studentesca in Consiglio di dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento fino al raggiungimento del numero massimo di rappresentanti previsto dal comma 1).
12. Le elezioni delle rappresentanze della componente docente e studentesca avvengono in un'unica tornata elettorale indetta dal Direttore del dipartimento entro trenta giorni dal suo insediamento, con preavviso di almeno dieci giorni, con voto segreto. Ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza.
13. Nella convocazione delle elezioni della Commissione paritetica il Direttore dovrà riportare la data, l'ora e il luogo in cui sarà insediato il seggio.
14. Sovrintenderà a tutte le operazioni di voto una commissione di seggio, nominata dal Direttore e composta da un professore ordinario con funzioni di Presidente, un professore associato ed un ricercatore con funzioni di segretario. Gli atti relativi alle elezioni delle rappresentanze di cui sopra vengono approvati dal Direttore del dipartimento con proprio decreto che sarà ratificato dal Consiglio del dipartimento nel corso della prima riunione successiva alle elezioni stesse.
15. Sono eletti gli studenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero della rappresentanza studentesca prevista dal comma 1).

## Articolo 7

### Servizi amministrativi

1. I servizi amministrativi del Dipartimento sono costituiti da tutto il personale operante nell'area amministrativa a tale scopo assegnato con provvedimento del Direttore generale dell'Ateneo.
2. A capo dei servizi amministrativi del Dipartimento è posto un Responsabile amministrativo, nominato con provvedimento del Direttore generale, cui spetta l'incarico di coordinare tutte le attività amministrative e contabili di supporto alle attività istituzionali di didattica e di ricerca del Dipartimento. Egli partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto ed, inoltre, può essere destinatario di deleghe di funzioni dirigenziali da parte del Direttore del dipartimento, ivi compresa la gestione del personale dell'area amministrativa e dell'area servizi generali e tecnici.
3. Il Responsabile amministrativo svolge inoltre tutte le altre attività che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.
4. I servizi amministrativi del Dipartimento sono articolati:
  - a) Unità Bilancio e servizi generali
  - b) Unità Didattica
  - c) Unità Ricerca

## Articolo 8

### I laboratori e le aziende didattico-sperimentali del Dipartimento

1. Ai soli fini del corretto impiego e gestione delle risorse umane e materiali del Dipartimento, possono essere individuate, con delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, unità strutturali di ricerca, servizio e didattica, di seguito denominate 'Laboratori' e 'Aziende didattico-sperimentali', aventi caratteristiche omogenee per tipologia di attività svolta. Rientrano in questa categoria anche i laboratori del Dipartimento utilizzati ai soli fini didattici.

## Articolo 9

### Convocazione delle assemblee studentesche

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi, nei locali in cui si svolge l'attività didattica, nel rispetto delle modalità indicate nel presente articolo.
2. Le riunioni sono indette con ordine del giorno su materie di interesse studentesco e relative alla formazione.
3. Le assemblee che comportano la sospensione dell'attività didattica non possono essere più di una al mese e non possono eccedere le venti ore annue.
4. Le richieste di sospensione dell'attività didattica devono pervenire al Direttore di dipartimento con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi e devono essere formulate garantendo, nell'ambito del semestre, un'alternanza di giorni o di orari impegnati.
5. Le richieste di sospensione dell'attività didattica possono essere:
  - ordinarie: tali richieste possono essere presentate dai rappresentanti di ciascuna delle liste presenti in Consiglio. Ogni lista non potrà avanzare richieste per più di dieci ore annue e il totale delle richieste di tipo ordinario non potrà eccedere le quindici ore annue;
  - straordinarie: tali richieste possono essere presentate o dalla totalità delle liste o attraverso la sottoscrizione effettuata da almeno cinquanta studenti non rappresentanti. Le richieste di tipo straordinario non possono eccedere il totale di cinque ore annue.

## Articolo 10

### Approvazione, entrata in vigore, modifica del regolamento e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri, esperite le procedure di cui all'art. 46 dello Statuto dell'Università di Pisa, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Università di Pisa.
2. Proposte di modifica al presente regolamento dovranno essere presentate da un minimo di un quinto dei membri del Consiglio di dipartimento o dal Direttore ed approvate con la stessa procedura di cui al comma precedente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto e le altre disposizioni da questo richiamate.
4. L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni in esso contenute e la conseguente abrogazione di tutte le precedenti disposizioni non conformi al Regolamento stesso.

**Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali**

***Allegato A - Elenco dei settori scientifico disciplinari afferenti al Dipartimento sulla base del D.M. 4 ottobre 2000 - Settori scientifico-disciplinari, pubblicato su G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 - supplemento ordinario 175, e del D.M. 29 luglio 2011 n. 336***

***- Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15. Legge 30 dicembre 2010, n. 240***

<b>Macrosettore</b>	<b>Settore concorsuale</b>	<b>Settore Scientifico Disciplinare</b>
05/A BIOLOGIA VEGETALE	05/A1 BOTANICA	BIO/01 BOTANICA GENERALE
		BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA
		BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
	05/A2 FISILOGIA VEGETALE	BIO/04 FISILOGIA VEGETALE
05/B BIOLOGIA ANIMALE E ANTROPOLOGIA	05/B1 ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA	BIO/05 ZOOLOGIA
07/A ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO	07/A1 ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO	AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
07/B SISTEMI COLTURALI AGRARI E FORESTALI	07/B1 AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI E ORTOFLORICOLI	AGR/02 AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
		AGR/04 ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
	07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI	AGR/03 ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE
		AGR/05 ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA
		AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI
07/C INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI	07/C1 INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI	AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
		AGR/09 MECCANICA AGRARIA
		AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE

07/D PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA	07/D1 PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA	AGR/11 ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA
		AGR/12 PATOLOGIA VEGETALE
07/E CHIMICA E GENETICA AGRARIA	07/E1 CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA	AGR/07 GENETICA AGRARIA
		AGR/13 CHIMICA AGRARIA
		AGR/14 PEDOLOGIA
07/F TECNOLOGIE ALIMENTARI E MICROBIOLOGIA AGRARIA	07/F1 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI	AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
	07/F2 MICROBIOLOGIA AGRARIA	AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA
07/G SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI	07/G1 SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI	AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO
		AGR/18 NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
		AGR/19 ZOOTECNICA SPECIALE
		AGR/20 ZOOCOLTURE
12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA E DEI MERCATI	12/E3 - DIRITTO DELL'ECONOMIA E DEI MERCATI FINANZIARI ED AGROALIMENTARI	IUS/03 DIRITTO AGRARIO
13/D STATISTICA E METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI	13/D1 STATISTICA	SECS-S/01 STATISTICA

***Allegato B - Elenco dei Corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed agro-ambientali***

<b>Corso di Studio</b>	<b>Classe di Laurea</b>	<b>Corso interdipartimentale con</b>
<b><i>Lauree triennali</i></b>		
Scienze agrarie	L-25	-----
Viticultura ed enologia	L-26	-----
Scienze dei prodotti erboristici e della salute	L-29	Dipartimento di Farmacia
Biotechnologie	L-2	Dipartimento di Biologia Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in Medicina e chirurgia Dipartimento di Farmacia
<b><i>Lauree magistrali</i></b>		
Produzioni agroalimentari e gestione degli agroecosistemi	LM-69	-----
Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio	LM-69	-----
Biotechnologie vegetali e microbiche	LM-7/LM-70	-----
Biosicurezza e qualità degli alimenti	LM-7/LM-70	Dipartimento di Scienze veterinarie
Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia	LM-70	-----
<b><i>Dottorato di ricerca</i></b>		
Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali	L-29	-----